

PREMESSA

Il presente documento, quale relazione annuale del "Fondo Agevolazioni alla Ricerca" (di seguito FAR), si propone di rappresentare una organizzazione sistematica delle attività del Ministero nel campo degli aiuti alla ricerca applicata degli ultimi 5 anni, presentando, in particolare, le attività svolte nel 2004 in applicazione del Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 che ha previsto la diretta gestione da parte dello stesso Ministero del FAR quale erede del "Fondo Speciale Ricerca Applicata" (di seguito FSRA).

In tale analisi, come in quelle degli anni precedenti, non sono compresi gli interventi a valere sulla L. 488/92 decretati prima dell'entrata in vigore del D.M. 90402 del 10-10-2003, in quanto precedentemente non gestiti sul Fondo di rotazione.

La comparazione degli interventi nel tempo, si propone di fornire un'attenta analisi delle attività svolte.

INTRODUZIONE

Le risorse finanziarie

Il FAR, fondo di rotazione articolato in due sezioni (area nazionale ed aree depresse) è annualmente alimentato dagli appositi stanziamenti iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero, dai rientri (capitale ed interessi relativi ai crediti agevolati, eventuali rimborsi di finanziamenti, escussione di fidejussioni ecc), dalle economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stanziato negli anni precedenti nonché da minori utilizzi rispetto all'importo dei finanziamenti massimi concessi (rinunce, riduzione dei costi ammessi, interruzioni ecc).

Sul fondo vengono inoltre gestiti i progetti che rientrano nel Programma Operativo Nazionale Ricerca (di seguito PON), cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie.

Tale coacervo di risorse viene annualmente ripartito con decreto direttoriale, c.d. "Piano di riparto", tra le diverse iniziative finanziabili sulla scorta di specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 297/99 (di seguito anche D.Lgs.), dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Piano di Riparto, come strumento di allocazione delle risorse finanziarie, è dotato di flessibilità potendo essere modificato nel corso dell'anno finanziario, qualora si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di assorbimento delle risorse stesse da parte delle iniziative finanziabili, ovvero sopravvengano maggiori risorse da ripartire.

Anche per l'anno 2004 il complessivo importo a disposizione è stato in parte destinato al finanziamento delle agevolazioni concesse ai sensi della normativa precedente al D.Lgs e relativa alle leggi 488/92 e 46/82, come riportato nella seguente tabella; questo a causa del notevole numero di domande relative ai progetti autonomamente presentati dalle imprese, pervenute prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Si sottolinea al riguardo che nella direttiva ministeriale per la ripartizione del FAR 2004, al fine di individuare i progetti di maggiore livello qualitativo, e considerata l'esigenza di contenimento delle spese istruttorie, il Comitato di cui all'art.7 del D.Lgs. 297/99 sta operando, sulla base di specifici criteri tecnico-scientifici, una preliminare preselezione dei progetti

da sottoporre alle previste attività istruttorie.

Tale selezione è effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di finanziamento e nel limite delle disponibilità sopra citate maggiorate del 20%, la selezione stessa non opererà nei confronti dei progetti per i quali è già stato acquisito il parere finale del predetto Comitato.

Al fine di garantire la massima efficacia delle operazioni di selezione, con specifico decreto sono definiti i relativi criteri e modalità.

Le disponibilità per il 2004

Nonostante venga a tutti i livelli riconosciuto il ruolo strategico degli investimenti in ricerca allo scopo di recuperare competitività da parte delle nostre imprese a livello internazionale, gli stanziamenti del MIUR relativi alla ricerca applicata previsti dalle ultime leggi finanziarie si sono sempre più assottigliati.

Questa carenza di risorse ha determinato l'adozione prima del decreto ministeriale del 12.12.2002, pubblicato sulla G.U. del 18.12.2002, di sospensione del ricevimento delle domande di finanziamento nonché dei procedimenti istruttori ad eccezione di quelli relativi ai progetti con costi inferiori al 75% in zone obiettivo 1, poi del decreto del 26.2.2004 pubblicato sulla G.U. 2.3.2004 n. 51, di sospensione del ricevimento di tutte le domande.

Al fine di reperire comunque risorse il MIUR ha nel corso del 2004 avviato e portato a termine, secondo le procedure previste dal D.M. del 16 settembre 2004, un'operazione di cartolarizzazione dei crediti esistenti sul Fondo Speciale Ricerca Applicata e sul FAR. Il corrispettivo dell'operazione versato al FAR dalla Società di Cartolarizzazione Italiana Crediti (di seguito SCIC) è stato pari a 581,4 milioni di euro, ricompresi nelle risorse del FAR ripartite nello stesso anno 2004, ad eccezione della quota di 17,3 milioni di euro relativa all'ulteriore quota di crediti ceduti con contratto del 22 dicembre 2004.

Si riporta nella pagina seguente la tabella relativa al piano di riparto 2004 (tabella allegata al decreto n. 1572 del 29/11/2004).

**TABELLA ALLEGATA AL DECRETO N. 1572 DEL 29/11/2004
RIPARTO FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA ANNO 2004**

Iniziative finanziabili	Art. DM 593 /00	Contributi alla spesa			Credito agevolato			Totali		
		Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale
Progetti Autonomi di ricerca e formazione (solo L. 46/82 e della L. 488/92)		79.000.000,00	11.500.000,00	90.500.000,00	110.300.000,00	14.400.000,00	124.700.000,00	189.300.000,00	25.900.000,00	215.200.000,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale	5	(1) 60.072.976,00	274.336.040,73	334.409.016,73	(1) 300.800.373,85	307.919.518,64	608.719.892,49	360.873.349,85	582.255.559,37	943.128.909,22
Progetti Autonomi di ricerca e formazione (progetti di importo superiore a 7,5 meuro) (solo ob. 1)	6	13.619.963,00	42.400.000,00	56.019.963,00	54.479.855,00	51.500.000,00	105.979.855,00	68.099.818,00	93.900.000,00	161.999.818,00
Progetti in ambito di programmi o accordi intergovernativi di cooperazione	7	2.109.278,76	2.000.000,00	4.109.278,76	8.437.115,00	20.000.000,00	28.437.115,00	10.546.393,76	22.000.000,00	32.546.393,76
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale	8	353.757,00	1.000.000,00	1.353.757,00	1.415.028,00	1.200.000,00	2.615.028,00	1.768.785,00	2.200.000,00	3.968.785,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all'art 2 del DM 593/2000 da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca	9	4.676.860,00	9.000.000,00	13.676.860,00	18.707.440,00	12.000.000,00	30.707.440,00	23.384.300,00	21.000.000,00	44.384.300,00
Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione	10	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.822.844,95	0,00	15.822.844,95	25.822.844,95	0,00	25.822.844,95
Progetti autonomi proposti da costituendo società (SPIN OFF)	11	590.000,00	220.000,00	810.000,00	482.000,00	199.000,00	681.000,00	1.072.000,00	419.000,00	1.491.000,00
Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MURST	12	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Specifiche iniziative di programmazione	13	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	226.000.000,00	0,00	226.000.000,00	310.000.000,00	0,00	(2) 310.000.000,00
Agevolazione per assunzione di personale di ricerca, commesse di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca	14	0,00	(2) 41.916.552,00	41.916.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916.552,00	41.916.552,00
Agevolazione per il distacco temporaneo di personale di ricerca	15	1.760.000,00	961.000,00	2.721.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	961.000,00	2.721.000,00
Premi per progetti già finanziati nell'ambito di programmi quadro comunitari	16	506.026,13	0,00	506.026,13	0,00	0,00	0,00	506.026,13	0,00	506.026,13
Attività istruttorie e gestionali istituti di credito		2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	9.700.000,00	4.600.000,00	14.300.000,00	11.700.000,00	7.600.000,00	19.300.000,00
Attività di valutazione, monitoraggio, accertamento, ecc.		2.714.000,00	3.900.000,00	6.614.000,00	7.637.000,00	4.100.000,00	11.737.000,00	10.351.000,00	8.000.000,00	18.351.000,00
TOTALI		271.402.860,89	390.233.592,73	661.636.453,62	763.781.656,80	415.918.518,64	1.179.700.175,44	1.035.184.517,69	806.152.111,37	1.841.336.629,06

1) Di cui 34.533.071,00 per contributo nella spesa e euro 198.640.753,85 per credito agevolato per progetti non rientranti nel blocco istruttorio da utilizzare anche per le aree depresse

2) Importo comprensivo di 1.413.16.552,00 per credito d'imposta a valere sulle apposite disponibilità del MEF

3) Di cui 220.000.000,00 (44 contributo spesa e 176 credito agevolato) per la costituzione di distretti e piattaforme tecnologiche da attuarsi anche attraverso bandi

Le somme indicate nella sezione "aree depresse" del Fondo derivanti dalle assegnazioni CIPE per le sole aree Ob.1 e/o sottoutilizzate mantengono il vincolo di destinazione

I soggetti attualmente coinvolti**A — Destinatari dei finanziamenti**

I soggetti ammissibili ai finanziamenti previsti dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs., ampliati rispetto quelli previsti dalla preesistente normativa, sono:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
- b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonché eventualmente da altri soggetti tra: università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- e) società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
 - 1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire;
 - 2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
 - 3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- f) università, enti di ricerca, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2.

B – Valutatori dei progetti

Tutti i progetti, con esclusione di quelli c.d. "automatici", sono sottoposti a valutazione ex-ante effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) previsto dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs., sulla scorta dei pareri espressi dall'esperto scientifico designato dallo stesso CTS, nell'ambito degli iscritti nell'apposito albo di esperti selezionati dal MIUR e dell'istruttoria tecnico-economica svolta dal soggetto convenzionato. Lo stesso CTS designa anche gli esperti che devono effettuare la valutazione in itinere e finale dei progetti.

C – Gestori dei progetti

Nell'ambito dei dieci raggruppamenti bancari (scesi a nove a seguito di fusioni) selezionati dal Ministero a seguito di gara europea, i soggetti proponenti scelgono il gestore del progetto (di seguito soggetto convenzionato) che, oltre ad effettuare le verifiche sul rispetto dei parametri finanziari necessari per ottenere i finanziamenti da parte delle aziende, provvedono alla stipula ad alla gestione contrattuale del progetti (adempimenti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 7, comma 1, ivi comprese le attività di istruttoria tecnico-economica di cui al comma 16 del D.Lgs).

Il soggetto convenzionato provvede, inoltre, insieme all'esperto e per la parte di propria competenza, alla valutazione in itinere degli stati di avanzamento dei progetti e, dopo la conclusione, alla verifica finale degli stessi.

LE NOVITA'

Il 2004, quarto anno di funzionamento del Fondo Agevolazioni alla Ricerca, è stato interessato dalla messa a regime delle nuove procedure introdotte a seguito della revisione normativa in materia di fondi di rotazione prevista dalla Legge Finanziaria 2003 nonché da una intensa attività condotta per la realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti esistenti sul fondo.

Per quanto si riferisce all'applicazione degli artt. 72 e 93 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 si ricorda che nel 2003:

- con D.P.C.M. del 4.6.2003, emanato in attuazione dell'art. 93 comma 8 della L.F. 2003, al Fondo Agevolazioni alla Ricerca è stata, in parte, riconosciuta la caratteristica della rotatività e sono stati individuati gli interventi gestibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso FAR;
- è stato istituito il Capitolo 9015 "Fondo rotativo per le imprese" di alimentazione della contabilità speciale, sul quale sono confluiti metà degli stanziamenti 2003 previsti sul Capitolo 8932 "Fondo Agevolazioni alla Ricerca",
- con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10.10.2003, emanato in attuazione dell'art. 72, sono stati stabiliti i nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in favore delle imprese, applicabile sia ai progetti presentati a valere sulla L. 46/82 e 488/92, sia sul D.Lgs.

Le novità su tale fronte, rispetto al precedente anno, si riferiscono invece all'applicazione della circolare MEF n. 29 del 30.6.2004, relativa alle istruzioni per la riconduzione in bilancio delle gestioni non aventi le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

In particolare, dal 1° luglio 2004 sono stati pagati sulla contabilità speciale soltanto gli interventi previsti nel predetto D.P.C.M., mentre le agevolazioni previste nella forma di contributo a fondo perduto non cofinanziate dai fondi comunitari, sono state effettuate tramite

l'apposito capitolo di bilancio.

La predetta circolare del MEF, riconoscendo le oggettive difficoltà di gestione dei c.d. "fondi misti" che prevedono per lo stesso progetto sia il finanziamento nella forma del credito agevolato che del fondo perduto, ha comunque dato alle Amministrazioni la possibilità di adottare, con proprio decreto, in alternativa alle ordinarie procedure di spesa, specifiche norme regolamentari, nel rispetto del controllo preventivo di legalità.

Cogliendo tale opportunità questo Ministero, a seguito del parere favorevole espresso dai competenti uffici del MEF, ha adottato il D.M. 1563 del 25.11.2004 che prevede, nel caso di "fondi misti", l'anticipazione sul fondo di rotazione del finanziamento relativo al contributo nella spesa con reintegro trimestrale delle anticipazioni, dall'apposito capitolo di bilancio afferente i contributi a fondo perduto, permettendo, da tale data, una gestione più snella delle procedure di pagamento relative ai progetti che prevedono interventi sia nella forma di credito agevolato che di contributo nella spesa a fondo perduto.

Per quanto si riferisce all'attività di cartolarizzazione dei crediti MIUR, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003, all'inizio dell'anno 2004 sono stati presi contatti con le competenti strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di avviare le procedure di cessione dei crediti afferenti sia il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) che il Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR), da realizzarsi ai sensi dell'art. 15 della L. 448/1998. Tutto questo al fine di acquisire le risorse indispensabili a fare, almeno in parte, fronte alle innumerevoli richieste di finanziamento già positivamente valutate.

Con il coordinamento della Competente Direzione Generale del Debito Pubblico del MEF, per scontare un maggior ricavo, è stata condotta un'unica operazione comprendente anche i crediti esistenti sull'analogo Fondo per l'Innovazione Tecnologica (FIT), del Ministero delle Attività Produttive.

Nell'operazione sono intervenuti in qualità di Arrangers e su incarico del MEF: Banca IMI, Dresdner Kleinwort Wasserstein e Lehman Brothers che hanno provveduto, su precise indicazioni dei competenti uffici dei due ministeri coinvolti fornite nel corso di varie riunioni, ad analizzare e predisporre i dati sui tre portafogli per permetterne la valutazione da parte delle agenzie di rating, sempre incaricate dal MEF, e l'attribuzione del punteggio in base al quale commisurare il corrispettivo della cessione.

Le tre agenzie (Standard & Poor's, Moody's e Fitch), per una compiuta analisi del portafoglio MIUR hanno effettuato anche visite presso il Ministero per acquisire tutte le notizie relative alle procedure ed alle strutture di gestione dei crediti da cartolarizzare (modalità di gestione, tempi, procedure di informatizzazione, disaster recovery ed hardware utilizzato nonché risorse umane dedicate ecc).

Tutte queste analisi si sono svolte da marzo a luglio ed hanno portato, ad una prima stesura di tutti i documenti necessari alla realizzazione dell'operazione, concretizzatasi con l'emanazione del decreto interministeriale del 16 settembre 2004.

Tale decreto, registrato dalla Corte dei Conti in data 29.10.2004, oltre ad individuare l'oggetto ed il corrispettivo della cessione "pro soluto" dei crediti che rispettavano i criteri di identificazione previsti alla data del 31.7.2004, alla SCIC (interamente partecipata dal MEF), stabilisce le successive modalità di gestione per conto di SCIC dei crediti ceduti, nonché quelle di chiusura dell'operazione con il conferimento dell'ulteriore prezzo differito eventualmente dovuto.

Il testo dell'articolato del decreto stesso, opportunamente integrato nelle premesse e

nelle necessarie specifiche anche in ordine al trattamento dei dati personali ed alle comunicazioni, è stato poi integralmente riportato nella stesura del contratto di cessione stipulato con SCIC dal MIUR e dal MAP in data 28.9.2004 per un corrispettivo MIUR di 578,7 milioni di euro a fronte di crediti ceduti per un importo complessivo di 710,2 milioni di euro in linea capitale e del successivo contratto di cessione dei crediti ulteriori stipulato in data 21.12.2004 per un corrispettivo MIUR di 19,0 milioni di euro a fronte di crediti ceduti per un importo complessivo di 23,5 milioni di euro.

Come previsto, il versamento dei suddetti importi in favore della contabilità speciale intestata al Fondo Agevolazioni alla Ricerca è stato rispettivamente effettuato nei giorni immediatamente successivi alla stipula dei due contratti. Il ricavato della prima cessione è stato peraltro già impegnato in quanto inserito tra le disponibilità ripartite nel decreto di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2004.

La preesistente normativa

L'architettura degli interventi di sostegno alla ricerca industriale (ricerca di base e ricerca applicata), delineata dalla preesistente normativa, aveva anzitutto una dimensione territoriale: le Leggi n. 1089 del 25 ottobre 1968 (legge istitutiva dell'FSRA) e n. 46 del 17 febbraio 1982 per l'intero territorio nazionale e la Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 per le aree economicamente depresse. A queste leggi sono stati via via affiancati una serie di interventi in prevalenza a carattere nazionale, come quelli di cui alla Legge n. 67 dell'11 marzo 1988 (art. 15 comma 3, formazione) che prevede "una quota fino al 10% delle disponibilità del fondo che utilizza per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca", alla Legge n. 22 del 13 febbraio 1987 "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982 n. 46 di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria", il "Pacchetto Treu" sull'occupazione (art. 14 della Legge n. 196 del 14 giugno 1997) e le norme che prevedono incentivi di natura fiscale (assunzione ricercatori, art. 5 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997).

Gli interventi previsti a valere su tali leggi si distinguono in interventi di tipo top-down e in interventi bottom-up. I primi diretti ad indirizzare verso specifici domini di ricerca di rilevanza strategica per lo sviluppo e il progresso del Paese gli investimenti in ricerca e sviluppo degli operatori; i secondi rivolti all'incentivazione delle iniziative di ricerca di base ed applicata e relativa formazione proposte direttamente dagli operatori economici.

La normativa in vigore

Nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999 è stato pubblicato il D. Lgs. recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori". Con tale provvedimento si porta sostanzialmente a termine la riforma del sistema nazionale della ricerca che, avviata con la delega del Parlamento al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Legge n. 59 del 15 marzo 1997), rivede in modo organico la complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica che determinava sovrapposizioni inutili. Il D. Lgs. si presenta, infatti, come un vero e proprio testo unico che, ricomprendendo tutte le tipologie di intervento previste dalle precedenti norme, delinea un panorama ampio e razionale delle iniziative finanziabili, con una individuazione chiara e semplificata, ancorché ampliata, sia dei soggetti ammissibili sia delle possibili iniziative finanziabili. In conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 di tale decreto, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha emanato il Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (di seguito anche D.M.) recante le "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297", primo dei decreti di attuazione la cui entrata in vigore (*17 febbraio 2001*) ha definitivamente soppresso la precedente normativa, prevedendo tra l'altro in via definitiva l'assunzione diretta da parte del Ministero della gestione del FAR.

Come già detto, con il decreto n. 90402 del 10 ottobre 2003 emanato in attuazione dell'art. 72 della L.F. 2003 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, sono variate alcune modalità di intervento previste dal D.M..

In particolare per tutte le attività ricadenti nei progetti con procedura valutativa e negoziale, è stata introdotta l'incentivazione nella forma mista credito/contributo con un maggiore importo concedibile rispetto al solo contributo nella spesa precedentemente previsto (es. prog. internazionali, prog. di formazione, ecc.); questo per mantenere i precedenti livelli di equivalente sovvenzione lorda.

NOTA METODOLOGICA

Il presente rapporto, che analizza il quarto anno di transizione tra la preesistente e la normativa in vigore, sconta la modifica della terminologia adottata nel D.Lgs rispetto alla precedente. Le iniziative finanziabili sono classificate, in coerenza con gli orientamenti del legislatore recati dal Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, in *"iniziative con procedimento valutativo"*, *"iniziative con procedimento negoziale"* e *"iniziative con procedimento automatico"* (trattati rispettivamente nei capitoli 2, 3 e 4). Per rendere coerente la trattazione sono stati ricompresi nelle predette iniziative finanziabili anche gli interventi che nella preesistente normativa erano classificati come top-down e bottom-up, utilizzando quale chiave di lettura di raccordo tra il vecchio e il nuovo la seguente terminologia:

Terminologia adottata nel testo	Preesistente normativa	Normativa in vigore
<i>Iniziative finanziabili</i> (Progetti di Ricerca, Progetti di Formazione, Progetti internazionali, Contributi a PMI, ...)	Strumento di intervento	Attività agevolabili
<i>Attività finanziabili</i> (Ricerca Industriale, Sviluppo Pre-competitivo, formazione)	Attività finanziabili	Attività finanziabili
<i>Modalità di finanziamento</i> (Credito Agevolato, Contributo alla Spesa, Contributo in Conto Interessi)	Interventi	Strumenti di intervento

Parte delle informazioni contenute nelle tabelle e nei grafici riportati nella presente relazione sono elaborazioni di dati forniti dall'IMI per quanto riguarda i progetti finanziati a valere sul FSRA e dal competente ufficio VI della Direzione Generale per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, nonché dall'ufficio III della Direzione Generale per le Strategie e lo Sviluppo dell'Internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica per quanto riguarda i progetti internazionali (L. 22/87 e art. 7 DM 593/00).

Tutti i dati storici riportati sono esposti in milioni di euro (se non specificato in altro modo).

CAPITOLO 1

I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA INDUSTRIALE

1.1 Introduzione

L'ambito operativo degli interventi a sostegno della ricerca, analizzati in queste pagine, comprende:

- **la ricerca industriale** definita, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, come "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti".

- **lo sviluppo precompetitivo** definito come la "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali".

La normativa in vigore prevede che i progetti di ricerca per i quali può essere richiesto l'intervento del FAR non debbano contenere preponderanti attività di sviluppo precompetitivo. Queste ultime sono comunque ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

La preesistente normativa consentiva, invece, il finanziamento dei progetti di ricerca anche se basati esclusivamente su attività di sviluppo precompetitivo.